



CAPITOLATO SPECIALE

TITOLO I – OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. N. 1: Oggetto e durata della fornitura.

Oggetto della gara da espletare mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, regolamentata dal presente capitolato speciale e dal disciplinare di gara, è la fornitura di:

FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ORTOPEDIA OCCORRENTI ALLE ASST BERGAMO OVEST, BERGAMO EST E CREMONA

Durata: 36 (trentasei) mesi.

Importo presunto triennale a base d'asta per l'offerta economica: € 521.130,00 (IVA esclusa)

così suddiviso:

lotto 1	€ 70.800,00	C.I.G.
lotto 2	€ 284.130,00	C.I.G.
lotto 3	€ 19.500,00	C.I.G.
lotto 4	€ 52.200,00	C.I.G.
lotto 5	€ 94.500,00	C.I.G.

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di lame per ortopedia, compatibili con i manipoli in uso presso i reparti di ortopedia delle ASST aggregate.

La Società aggiudicataria dovrà fornire:

- **lame** secondo le caratteristiche tecniche e le tipologie previste dal successivo art. 3;
- **aggiornamento tecnologico** delle lame in corso di fornitura;
- **formazione e addestramento**, del personale addetto all'uso delle apparecchiature fornite, in servizio presso le Unità Operative destinate, da effettuarsi presso le singole ASST e per il tempo necessario all'apprendimento, con rilascio della certificazione di avvenuto addestramento, controfirmata dal Responsabile dell'Unità Operativa di riferimento, oltre ad eventuali corsi di aggiornamento in caso di evoluzione tecnologica dei sistemi analitici forniti, e corsi fuori sede di approfondimento finalizzati a una conoscenza approfondita dei sistemi offerti e delle procedure di manutenzione.

ART. N. 2: Durata dell'appalto

La fornitura avrà durata di **36 (trentasei) mesi** a partire dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

Sede Legale ASST Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale 1 - 24047 Treviglio (BG)
CF/P. IVA 04114450168



In caso di esito positivo della fornitura, le Aziende aggregate si riservano, a fronte di specifica richiesta, di prorogare il contratto per 12 (dodici) mesi, o comunque, per il periodo necessario alla conclusione della procedura concorsuale per l'individuazione del nuovo contraente, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

L'aggiudicatario non potrà cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, l'intera fornitura, ovvero parte della stessa, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASST.

ART. N. 3: Fabbisogni previsti.

LOTTO 1 : Lame macro e micro con attacco compatibile per manipoli Conmed serie Power Pro 7000 e Power Pro 6000

Articolo	Descrizione	Quantità annue ASST BG Ovest	Quantità annue ASST BG Est	Quantità annue ASST Cremona
1.A	Lame sagittali macro di varie lunghezze, larghezze e spessori di taglio	135	30	25
1.B	Lame sagittali aggressive (con singola o doppia dentellatura) e doppio sfogo di varie lunghezze, larghezze e spessori di taglio	100	80	0
1.C	Lame sagittali micro di varie lunghezze, larghezze e spessori di taglio	25	20	30
1.D	Lame coltellari di varie lunghezze, larghezze e spessori di taglio	10	0	30
1.E	Lame coltellari standard a doppio taglio di varie lunghezze, larghezze e spessori di taglio	20	0	15
1.F	Lame coltellari micro di varie lunghezze, larghezze e spessori di taglio	20	0	0
1.G	Lame per sternotomo	10	0	0
1.H	Micro frese di varie lunghezze, larghezze e tipologie di punte	15	0	0
1.I	Micro frese diamantate	5	0	0

Base d'asta unitaria (IVA esclusa): € 40,00 (da 1.A a 1.H)
€ 200,00 per 1.I

Base d'asta complessiva annuale (IVA esclusa): € 23.600,00

Base d'asta complessiva triennale (IVA esclusa): € 70.800,00

Per l'ASST Bergamo Ovest dovrà essere garantita in particolare la fornitura di lame compatibili con i seguenti codici Conmed, fermo restando la presentazione in sede di gara di tutti i codici disponibili:

- 5071-124
- 5071-335
- 5071-163
- 5071-553
- 5071-590
- 5023-143
- 5023-162
- 5023-139
- 5052-173
- 5052-291
- 5052-259
- 5052-258
- 5053-220

Sede Legale ASST Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale 1 - 24047 Treviglio (BG)
CF/P. IVA 04114450168



ASST Bergamo Ovest

- 5053-221
- 5053-054
- 5091-212
- 7021-282
- L60R

Per l'ASST Bergamo Est dovrà essere garantita la fornitura di lame compatibili con i seguenti codici Conmed:

- 5071-184
- 5071-161
- 5052-179
- 5023-138;
- 5023-183;
- 5023-186

Per l'ASST di Cremona dovrà essere garantita la fornitura di lame compatibili con i seguenti codici Conmed

- V250 119-90
- 5023-144
- 5023-138
- 5052-260
- 5052-259
- 5052-173

LOTTO 2 : Lame shaver attacco compatibile per manipoli Conmed

Articolo	Descrizione	Quantità annue ASST BG Ovest	Quantità annue ASST BG Est	Quantità annue ASST Cremona
1.A	Lame e frese per shaver per diverse tipologie di taglio e con diametri variabili	370	200	200

Base d'asta unitaria (IVA esclusa): € 123,00

Base d'asta annuale (IVA esclusa): € 94.710,00

Base d'asta triennale (IVA esclusa): € 284.130,00

Per l'ASST Bergamo Ovest dovrà essere garantita la fornitura di lame compatibili con i seguenti codici Conmed:

- C9253
- C9248
- C9247A
- H9101
- H9131
- H9132
- C9944A
- C9941
- DPS-C001
- DPS-C002
- DPS-C003
- DPS-C010
- DPS-C011

Per l'ASST Bergamo Est dovrà essere garantita la fornitura di lame compatibili con i seguenti codici Conmed:

- C9253
- C9254
- C9262

Per l'ASST di Cremona dovrà essere garantita la fornitura di lame compatibili con i seguenti codici Conmed:

- 9247A

**LOTTO 3 : Lame macro e micro con attacco compatibile per manipoli Stryker serie System 4 e System 5**

Articolo	Descrizione	Quantità annue ASST BG Ovest	Quantità annue ASST BG Est	Quantità annue ASST Cremona
1.A	Lame sagittali macro di varie lunghezze, larghezze e spessori di taglio	10	0	50
1.B	Lame sagittali aggressive (con singola o doppia dentellatura) e doppio sfogo di varie lunghezze, larghezze e spessori di taglio	20	0	0
1.C	Lame sagittali micro di varie lunghezze, larghezze e spessori di taglio	0	0	10
1.D	Lame coltellari di varie lunghezze, larghezze e spessori di taglio	0	0	10
1.E	Lame coltellari standard a doppio taglio di varie lunghezze, larghezze e spessori di taglio	20	0	10

Base d'asta unitaria (IVA esclusa): €. 50,00

Base d'asta annuale (IVA esclusa): €. 6.500,00

Base d'asta triennale (IVA esclusa): €. 19.500,00

Per l'ASST di Cremona dovrà essere garantita la fornitura di lame compatibili con i seguenti codici Stryker:

- BR1 – 2590 – 47
- 27796 – 325
- KM – 275R

LOTTO 4 : Ablatori monopolari compatibili con il codice IA 2000 S per elettrobisturi Conmed

Articolo	Descrizione	Quantità annue ASST BG Ovest	Quantità annue ASST BG Est	Quantità annue ASST Cremona
1.A	Ablatore monopolare con punta angolata a 90°, completo di aspirazione e disponibile in varie lunghezze	100	0	20

Base d'asta unitaria (IVA esclusa): €. 145,00

Base d'asta annuale (IVA esclusa): €. 17.400,00

Base d'asta triennale (IVA esclusa): €. 52.200,00

LOTTO 5 : Circuiti pompa artroscopica Conmed mod. 24K100 e 10K100:

Articolo	Descrizione	Quantità annue ASST BG Ovest	Quantità annue ASST BG Est	Quantità annue ASST Cremona
1.A	Circuiti per pompa artroscopia mod. C7100A	300	0	0
1.B	Circuiti per pompa artroscopia mod. 24K100 e 10K100 per irrigazione ed aspirazione a singolo e doppio kit	0	150	0

Base d'asta unitaria (IVA esclusa): €. 70,00

Base d'asta annuale (IVA esclusa): €. 31.500,00

Base d'asta triennale (IVA esclusa): €. 94.500,00

Sede Legale ASST Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale 1 - 24047 Treviglio (BG)
CF/P. IVA 04114450168



E' prevista una prova in cui dovranno essere fornite n° 4 lame per ogni tipologia sotto elencata.

LOTTO 1

- Lama sagittale aggressiva di lunghezza circa 90 mm, larghezza circa 25 mm e spessore uniforme su tutta la lunghezza di circa 1,37 mm e doppio sfogo
- Lama sagittale standard di lunghezza circa 63 mm, larghezza circa 19,5 mm e spessore di taglio di circa 0,9 mm e spessore della restante parte di circa 0,6 mm.
- Lama coltellare a doppio taglio di lunghezza circa 76 mm, larghezza circa 12,5 mm e spessore uniforme su tutta la lunghezza di circa 1,27 mm e doppio sfogo
- Micro fresa per manipolo a pallina aggressiva con un diametro di circa 6 mm e lunghezza stelo circa da 10 mm

LOTTO 2

- Lama per shaver non aggressiva per resezione di tessuto molle da 3,5 mm
- Lama per shaver ultra-aggressiva per resezione cartilagine ed osso da 4,5 mm

LOTTO 3

- Lama sagittale standard di lunghezza circa 63 mm, larghezza circa 19,5 mm e spessore di taglio di circa 0,9 mm e spessore della restante parte di circa 0,6 mm.
- Lama coltellare a doppio taglio di lunghezza circa 76 mm, larghezza circa 12,5 mm e spessore uniforme su tutta la lunghezza di circa 1,27 mm e doppio sfogo

Tali lame saranno oggetto di valutazione tecnica pertanto la non consegna dei dispositivi richiesti comporterà l'esclusione dalla gara.

Entro il termine previsto per la consegna dell'offerta, il concorrente dovrà recapitare presso il Magazzino di Farmacia dell'ASST di Bergamo Ovest (piazzale ospedale n. 1 – 24047 Treviglio) una campionatura, per i lotti 1 – 2 – 3, suddivisa per singolo lotto e contenuta in imballaggi diversificati riportanti la seguente dicitura: *“Campionatura relativa alla procedura di gara in forma aggregata per la fornitura di dispositivi medici per ortopedia – Lotto ___”*.

La campionatura dovrà essere corredata da DdT riportante numero e tipologia di prodotti consegnati, con indicazione che trattasi di campionatura ceduta a titolo gratuito. Detta campionatura rimarrà di proprietà dell'ASST Bergamo Ovest. Qualora necessario per la corretta valutazione di quanto proposto, l'ASST si riserva di chiedere ulteriore campionatura.

Il fabbisogno previsto nelle tabelle è puramente indicativo e non costituisce un impegno o una promessa delle ASST Aggregate, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazioni d'acquisto attivate fra più Aziende del S.S.R., o convenzioni CONSIP e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, o da ARCA di Centrale Regionale Acquisti, ai sensi della Legge 296/2006, art. n. 1, comma 455.

Rientrano in tale previsione anche le decisioni aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti

Sede Legale ASST Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale 1 - 24047 Treviglio (BG)
CF/P. IVA 04114450168



direttamente, o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso, anche a seguito di espresse disposizioni legislative e/o regolamentari.

Di conseguenza, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che saranno effettivamente indicate nei buoni d'ordine emessi dalle ASST aggregate, senza poter avanzare eccezione alcuna o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle previste nel presente capitolato speciale di gara.

Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta.

Qualora nel corso del contratto venga attivata apposita convenzione da parte di Consip S.p.A. e/o da parte di Agenzia Regionale Centrale Acquisti, comprendente le forniture oggetto del presente appalto, l'ASST, in caso di prezzi superiori rispetto a tali convenzioni, procederà ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di gara. In caso di mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario, l'ASST si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, previo congruo preavviso. Lo stesso dicasi qualora le competenti autorità (es. AVCP, Agenas, ecc.) stabiliscano specifici prezzi di riferimento.

Le ASST aggregate si riservano la facoltà, nel corso della fornitura, di stralciare quei prodotti ritenuti superati o non più idonei per lo svolgimento dell'attività, senza creare motivo di compensi di sorta per l'aggiudicatario.

Inoltre, sarà sempre facoltà delle ASST aggregate acquistare da altre Ditte, secondo le procedure ritenute più idonee, tutte le quantità e i tipi di beni non previsti dalla presente fornitura, sempre senza creare motivo di compensi di sorta per l'aggiudicatario.

E' infine facoltà delle ASST aggregate provvedere ad acquisti liberi sul mercato in proporzione non superiore al 20% (ventipercento) del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte del fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

ART. N. 4: Caratteristiche tecniche minimali e necessarie.

Le lame dovranno essere certificate come Dispositivi Medici secondo la Direttiva 93/42 e s.m.i.

Inoltre, i prodotti offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minimali e necessarie.

Le lame dovranno essere:

- monouso
- certificate come Dispositivi Medici secondo la Direttiva 93/42 e s.m.i.
- sterili
- al momento della consegna, per quanto applicabile, il tempo di validità precedente la scadenza non deve essere inferiore a 2/3

Gli involucri delle merci consegnate, e le relative bolle di consegna, dovranno riportare:

- data di fabbricazione,
- data di sterilizzazione,
- data di scadenza.

**ART. N. 5: Condizioni di fornitura e modalità di consegna.**

Le Ditte offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione della fornitura e per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.

Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa, le Ditte dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura.

Le consegne dovranno essere effettuate presso le seguenti sedi:

- ASST Bergamo Ovest: nei recapiti indicati nei buoni d'ordine emessi dall'ufficio acquisti, dal lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 15,00;
- ASST Bergamo Est, Ospedale "Pesenti" di Alzano Lombardo, via Mazzini n. 88 – Servizio di Farmacia;
- ASST Cremona, magazzino dell'ASST Cremona, viale Concordia n. 1 – 26100 Cremona.

Quanto sopra premesso,

1. l'aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le somministrazioni nei tempi, nelle quantità e secondo le modalità che saranno man mano indicate, consegnando la merce nei recapiti indicati nell'ordine.
2. Gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Inoltre, gli imballaggi dovranno riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei prodotti contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi.
3. Gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dalla quantità richiesta: non saranno pertanto accettate offerte che prevedano un minimo d'ordine.
4. L'aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del rapporto contrattuale.
5. Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'ASST. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali.
6. I tempi di consegna dovranno essere quelli espressamente indicati nei buoni d'ordine e comunque non superiori a **7 (sette) giorni** dalla data d'invio dell'ordine (via fax o via modem).
7. L'aggiudicatario deve **garantire** la disponibilità ad evadere gli ordini entro **24/48 ore** massime per situazioni di urgenza.
8. L'aggiudicatario dovrà **garantire** in qualsiasi momento la sostituzione dei pezzi avariati prima della scadenza, in tempi rapidi (**entro 48 ore** dalla notifica telefonica).
9. Le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione, esse si considereranno come depositate per conto dell'aggiudicatario ed a rischio dello stesso.

Sede Legale ASST Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale 1 - 24047 Treviglio (BG)
CF/P. IVA 04114450168



10. L'aggiudicatario dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 24/48 ore dalla chiamata, le merci che dovessero risultare difettose o non conformi ai requisiti, anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'eventuale degrado o deprezzamento che dovessero subire.
11. Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti, le stesse saranno a carico della Ditta e saranno detratte dalla cauzione prestata, ovvero dall'importo delle fatture in attesa di liquidazione.
12. La giacenza presso l'ASST di eccedenze non autorizzate sarà a totale rischio del fornitore.
13. L'accettazione delle merci, da parte del personale incaricato, non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso le ASST aggregate se non come attestazione della quantità di colli ricevuta: l'ASST si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.
14. In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, tali da legittimarne la svalutazione, le ASST aggregate invieranno comunicazione scritta all'aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.
15. Qualora fosse riscontrata, in qualsiasi momento della fornitura, la non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara tutti e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme, ovvero in caso di continuato ritardo o di mancata consegna, ovvero l'aggiudicatario non fosse in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, alla fine della somministrazione, provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
16. Le ASST aggregate potranno, a propria esclusiva discrezione, chiedere all'Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'ASST d'ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l'Aggiudicatario dovrà reintegrare l'ASST tanto dell'eventuale maggior spesa derivante quanto dell'eventuale danno.

ART. N. 6: Clausola d'aggiornamento tecnologico.

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse, da parte della Ditta aggiudicataria, la comparsa sul mercato di nuovi prodotti e/o materiali con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, con la stessa Ditta aggiudicataria si concorderà la fornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche.

Qualora il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo d'aggiudicazione.

In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi d'aggiudicazione.



TITOLO II – NORME CONTRATTUALI

ART. N. 7: Modalità di pagamento e presentazione fatture.

Eseguita la fornitura, la Ditta presenterà al competente Ufficio dell'ASST la fattura per la debita liquidazione.

Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell'ordine, il tipo e la quantità del prodotto consegnato e il numero del documento di trasporto. Il canone di noleggio dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'ASST aggregata.

La fattura dovrà essere intestata a:

- per l'ASST di Bergamo Ovest – Piazzale Ospedale n.1 – 24047 Treviglio (BG) – Partita IVA n. 02585580166 (email: contabilita_fornitori@asst-bgovest.it),
- per l'ASST di Bergamo Est, via Paderno n. 21 – 24068 Seriate (BG) – P.IVA 04114380167 (email: protocollo@pec.bolognini.bg.it);
- per l'ASST di Cremona, tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Socio Sanitaria Territoriale devono fare riferimento ai rispettivi Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it: **UFDXLU**,

e dovranno essere trasmesse alle ASST nel rispetto della normativa vigente in materia di Splyt Payment e fatturazione elettronica.

I pagamenti avverranno di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scarico del documento contabile dall'applicativo ABB regionale, a mezzo mandato emesso dall'Azienda e saranno subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 s.m.ei. potranno essere riconosciuti dall'ASST aggregata a decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno dalla data di ricevimento della fattura; gli stessi si intendono determinati in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella G.U. della Repubblica Italiana, ai sensi della normativa vigente.

Le note di credito a favore dell'ASST dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l'ASST aggregata, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a €. 10.000,00 (diecimila), procederà alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato decreto ministeriale, apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.

Qualora tale società comunicasse la sussistenza di eventuali inadempimenti a carico dell'aggiudicatario, la richiesta

Sede Legale ASST Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale 1 - 24047 Treviglio (BG)
CF/P. IVA 04114450168



dell'Azienda aggregata costituirà segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del DPR sopra citato.

Si porta a conoscenza che le ASST aggregate hanno conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.A. per l'esecuzione di alcuni pagamenti per conto delle stesse.

L'aggiudicatario pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A. e/o dall'ASST.

Tracciabilità dei flussi finanziari.

Con riferimento alla Legge n° 136 del 13.08.2010 e agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in base anche a quanto previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda aggregata ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.ei. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

ART. N. 8: Deposito cauzionale definitivo.

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 "Garanzie definitive", una cauzione pari al 10% (dieci per cento)* dell'ammontare complessivo della fornitura, IVA esclusa, riferito alla durata del rapporto contrattuale.

La garanzia deve essere costituita, a scelta della Ditta aggiudicataria, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice Civile,
3. l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso in forma scritta da parte dell'ASST aggregata.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto.

Nelle more della costituzione della cauzione definitiva, l'ASST potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali della Ditta fornitrice, anche sulla cauzione provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASST. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

E' facoltà dell'ASST aggregata incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi



contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di RTI la garanzia fideiussoria dovrà essere prestata dalla capogruppo a nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento.

* L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistema.

Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario dovrà produrre, se non precedentemente già fornita, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione) o in alternativa, la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Si precisa inoltre che, in caso di RTI e Consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna Impresa partecipante secondo le modalità sopra previste.

ART. N. 9: Oneri a carico dell'aggiudicatario.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.

Gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'I.V.A. resterà a carico dell'ASST aggregata e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente.

Oltre alla cauzione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d'aggiudicazione.

Ove previsto dalla normativa, la documentazione richiesta potrà essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n.55/90 e successive modificazioni.

Qualora l'aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e l'ASST aggregata affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara.

In tal caso, l'ASST incamererà la cauzione prestata e provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.



ART. N. 10: Stipulazione del contratto – Spese.

L'ASST aggregata provvederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario nei termini di legge.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria, incluse le spese nel caso di registrazione dello stesso.

La validità dell'aggiudicazione e la stipula del relativo contratto sono subordinati all'assenza di tutte le cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In qualsiasi momento l'Azienda aggregata potrà effettuare controlli, ivi compresi quelli in materia di antimafia.

ART. N. 11: DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

L'ASST di Bergamo Ovest, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, precisa che, verificate le attività oggetto del presente appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.

ART. N. 12: Revisione prezzi.

I prezzi esposti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, così come pure i prezzi di listino e lo sconto praticato.

ART. N. 13: Subappalto e cessione del contratto.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o parte della fornitura dei beni oggetto del contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, salvo i casi previsti dalla legge, e previa autorizzazione dell'ASST aggregata.

E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- la Ditta partecipante deve indicare, nel modulo "Autocertificazione", la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura subappaltata;
- con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla normativa in vigore, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta responsabile nei confronti dell'ASST aggregata, ed eventualmente di terzi, di qualsiasi infrazione alle disposizioni previste dal presente regolamento di gara, compiuta dalla Ditta subappaltatrice.

ART. N. 14: Convenzioni stipulate da Consip SpA o da ARCA di Regione Lombardia.

Questa A.S.S.T. si riserva, qualora Consip Spa o ARCA di Regione Lombardia attivassero una convenzione avente oggetto comparabile con quello del presente Capitolato, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della

Sede Legale ASST Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale 1 - 24047 Treviglio (BG)
CF/P. IVA 04114450168



Convenzione e quelli vigenti a seguito di sottoscrizione di contratto con l'Operatore Economico aggiudicatario.

Qualora dalla verifica si riscontrassero che i prezzi derivanti dalla Convenzione fossero inferiori, l'A.S.S.T. si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta aggiudicataria di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla Convenzione.

In caso di diniego, questa A.S.S.T. si riserva la facoltà di aderire alla Convenzione e di sottoscrivere apposito nuovo e diverso contratto, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi

ART. N. 15 Revisione dei prezzi in coerenza con i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC o dall'Osservatorio Centrale Regionale Acquisti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b), D.L. 7 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, e dalla DGR Regione Lombardia 6 agosto 2012, n. IX/3976, i prezzi unitari dei beni in argomento non potranno in nessun caso – in corso di vigenza del contratto – eccedere di una percentuale superiore al 20% i prezzi di riferimento di volta in volta pubblicati da ANAC.

In tal caso l'operatore economico sarà formalmente invitato a rinegoziare al ribasso le condizioni economiche contrattualmente sancite allo scopo di ricondurre la differenza di prezzi rilevata all'interno della percentuale del 20%, con l'avvertenza che l'indisponibilità alla rinegoziazione o il silenzio protratto per un periodo superiore a 30 giorni, a decorrere dal ricevimento della formale comunicazione, sarà causa di risoluzione del contratto con efficacia a decorrere dal 31esimo giorno dal ricevimento della formale comunicazione da parte di questa A.S.S.T.

ART. N. 16: Vicende soggettive dell'aggiudicatario.

Si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere espressamente autorizzata.

ART. N. 17: Sanzioni per eventuali inadempimenti e penali.

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno,

- in caso di ritardo di consegna o di sostituzione delle merci oggetto della fornitura, ovvero nel caso la somministrazione fosse eseguita solo parzialmente, l'ASST aggregata si riserverà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza formalità, per ogni giorno di ritardo, una penale di **€ 1.000,00** secondo quanto rilevato dal Direttore di Esecuzione del Contratto; decorsi quindici giorni senza la consegna di quanto conforme si procederà alla risoluzione in danno del contratto;
- in caso di consegna di merce non conforme a quanto dichiarato in sede di gara con particolare riferimento a quanto previsto nelle caratteristiche generali di cui agli artt. 3 e 4, l'aggiudicatario dovrà immediatamente sostituire la stessa e per ogni giorno di attesa nella consegna della merce conforme sarà applicata una penale di **€ 2.000,00** secondo quanto rilevato dal Direttore di Esecuzione del Contratto; decorsi quindici giorni senza la sostituzione di quanto conforme si procederà alla risoluzione in danno del contratto;
- qualora prevista, nel caso di mancata consegna/riparazione dell'apparecchiatura sostitutiva, sarà applicata una penale di **€ 5.000,00**; le spese di riparazione eventualmente sostenute dall'ASST saranno addebitate all'aggiudicatario inadempiente; decorsi quindici giorni senza la sostituzione di quanto conforme si procederà alla risoluzione in danno del contratto;
- l'Azienda si riserva infine di applicare una penale di **€ 1.000,00** per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di diffida formale scritta dell'Azienda stessa.

Sede Legale ASST Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale 1 - 24047 Treviglio (BG)
CF/P. IVA 04114450168



In caso d'inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'ASST aggregata potrà rivalersi, senza alcuna formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione prestata, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

ART. N. 18: Risoluzione del contratto.

Ricordato che il presente capitolato e le condizioni di aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un rapporto contrattuale tra il fornitore e le ASST aggregate, le stesse ASST avranno autonoma facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 C.C. per inadempimento della Ditta aggiudicataria con preavviso raccomandato di almeno 30 giorni nei seguenti casi:

- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell'ASST aggregata;
- impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- in caso di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara tutti e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme;
- quando, dopo che l'ASST aggregata è stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la Ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto;
- in caso di sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, da parte della Ditta;
- in caso di ripetuti ritardi o mancata consegna;
- in caso di ripetuti eventi di fermo macchina per periodi superiori alle 48 ore, non risolti in alcun modo;
- in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto/cessione non autorizzato;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.

In caso di risoluzione, l'ASST aggregata affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale previsto provvederà a addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l'ASST aggregata avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora l'ASST aggregata intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dall'ASST stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'ASST aggregata potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'ASST sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'ASST verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'ASST aggregata tratterà senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per

Sede Legale ASST Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale 1 - 24047 Treviglio (BG)
CF/P. IVA 04114450168



l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. N. 19: Responsabilità civile.

L'aggiudicatario sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali, anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolte.

Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'espletamento della fornitura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La Ditta aggiudicataria, e/o le imprese a diverso titolo coinvolte, per l'esecuzione del contratto dovrà avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale e dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'ASST aggregata sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta nell'esecuzione del contratto stesso.

ART. N. 20: Referente per la corretta esecuzione del contratto.

Il Direttore per la corretta esecuzione del contratto sarà nominato con il provvedimento di esito della procedura di gara.

ART. N. 21: Forme collettive d'acquisto.

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l'ASST di Bergamo Ovest ha sottoscritto, con le Aziende sotto indicate, un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Da ultimo, tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nella D.G.R. n. VIII/3776 del 13.12.2006 - allegato III, nella D.G.R. n. VIII/5743 del 31.10.2007 - allegato III, e nella D.G.R. VIII/8501 del 26.11.2008 - allegato III, le quali, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti e appalti nell'ambito del S.S.R., pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto alle condizioni tecnico-organizzative definite dalla procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l'aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le ASST interessate all'appalto.

Pertanto, ai soggetti individuati come idonei potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino al raggiungimento di un massimo del 300% (trecentopercento) dell'importo complessivo di aggiudicazione del presente appalto, ed entro l'arco temporale del contratto scaturente dal presente appalto, ivi incluse eventuali proroghe.

Per il resto, fatte salve le eventuali migliorie economiche, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed ASST cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Sede Legale ASST Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale 1 - 24047 Treviglio (BG)
CF/P. IVA 04114450168



Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Aziende Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti forniture di beni e appalti di servizi:

- ASST di Mantova
- ASST del Garda (BS)
- ASST di Crema
- ASST di Cremona
- ASST di Franciacorta
- ASST di Brescia
- ASST di Bergamo Ovest
- ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
- ASST di Bergamo Est.

La fornitura di che trattasi potrà inoltre essere estesa altresì alle seguenti ASST:

- ASST di Pavia
- ASST di Lodi
- ASST Valcamonica.

ART. N. 22: Controversie.

Foro competente ed esclusivo, per le cause derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà il Foro di Bergamo.

Nelle more di un eventuale giudizio, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'ASST aggregata potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In caso di forme collettive di acquisto, detta competenza è assegnata in via esclusiva al Foro del luogo ove ha sede l'ASST interessata.

ART. N. 23: Norme finali e di rinvio.

Per quanto qui non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute negli atti di gara, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ASST.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, che si compone di n. 16 pagine e di n. 23 articoli, è stato approvato e sottoscritto per accettazione incondizionata di quanto in esso contenuto.

L'Impresa sottoscritta si obbliga ad eseguire la fornitura in oggetto alle condizioni tutte stabilite nel presente capitolato speciale di fornitura.